

PROVV. N° 15/26
PROT. 244/26 V.



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO

Oggetto: Processo penale telematico – Malfunzionamenti temporanei

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

premesso che il D.M. giustizia 27 dicembre 2024, n. 206 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024 – prevede che, salve talune eccezioni, “*a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale*”;

sentito il MAGRIF e il magistrato collaboratore per il sistema APP;

considerato che il concetto di malfunzionamento di cui all’art. 175-bis c.p.p. ricomprende «*qualsiasi effettiva anomalia dei sistemi protrattasi per una durata apprezzabile, quale ne sia la causa, che impedisca di compiere in modalità telematica atti del procedimento secondo le norme che li disciplinano*

(cfr. anche Cass. sez. V n. 47016/2024);

rilevato che «*l’obiettivo di realizzare una maggiore efficienza del processo penale (che è, d’altro canto, uno degli obiettivi perseguiti con il processo telematico) non può essere disgiunto, per sua stessa natura, dalla celerità nello svolgimento delle attività processuali*»;

considerato che i numerosi interventi correttivi che interessano l’applicativo in oggetto hanno determinato in più occasioni la temporanea indisponibilità dei servizi di APP senza che il DGSIA emanasse un formale provvedimento ex art. 175-bis co. 1 c.p.p.;

rilevato che il sovraccarico della rete RUG ha, in diverse occasioni, parimenti influenzato la funzionalità del sistema, determinando spesso rallentamenti e blocchi dell’applicativo che hanno reso necessario l’adozione, *ex post*, di provvedimenti di accertamento del malfunzionamento ex art. 175-bis co. 4 c.p.p.;

ritenuto di dover contemperare le esigenze di certezza e tassatività di cui all’art. 175-bis co. 4 c.p.p. con l’obiettivo di garantire il regolare svolgimento delle attività d’indagine, anche e soprattutto in considerazione della necessità del tempestivo deposito degli atti nell’ambito di procedimenti afferenti al c.d. “codice rosso” o alle attività di turno esterno;

ritenuto che sia possibile individuare *ex ante* ed in astratto i casi di **temporaneo malfunzionamento bloccante** dei sistemi informatici e disciplinare procedure standardizzate che personale amministrativo e giudiziario dovranno seguire nel caso in cui si verifichino le condizioni sotto riportate;

visti gli artt. 110, 111, 111-bis e 111-ter e 175-bis co. 4 c.p.p.;

ACCERTA e ATTESTA

quanto segue:

- I. costituisce **malfunzionamento temporaneo** qualsiasi impedimento all'utilizzo dell'applicativo APP che restituiscia all'utente un messaggio di errore ovvero generi un avviso di temporanea indisponibilità del sistema informatico;
- II. tale disservizio costituisce malfunzionamento **bloccante** ogni qual volta siano soddisfatti cumulativamente i seguenti presupposti:
 - a) il disservizio si verifichi nel corso dello svolgimento di **attività indifferibili** (esempio: nel corso dello svolgimento di attività rientranti nel turno esterno o in reati di c.d. codice rosso);
 - b) **la firma e il deposito dell'atto non possano essere rinviate ad un momento successivo.**

DISPONE

che, allorquando si verifichi un **malfunzionamento temporaneo bloccante** nei termini sopra indicati, il magistrato ovvero il personale amministrativo che debba compiere l'atto dovrà:

1. copiare (se disponibile) il codice di errore generato da APP e inserirlo nel provvedimento emesso e dare atto che si verte in ipotesi di “*malfunzionamento temporaneo bloccante di APP come attestato nel provvedimento ex art. 175-bis c.p.p. del - [indicare nr. protocollo del presente provvedimento] e che, pertanto, si procede al deposito analogico del provvedimento*”;
2. in mancanza di codice di errore, dovrà essere effettuato uno *screenshot* del *monitor* (garantendo la visibilità della data e dell'ora dell'operazione) da allegare al provvedimento e, comunque, da caricare ex art. 111-ter c.p.p. in APP, non appena cessi il malfunzionamento;
3. sino alla cessazione del malfunzionamento, la redazione, la firma ed il deposito dell'atto verranno compiuti in **forma analogica**, fatto salvo il successivo deposito telematico degli atti ai sensi dell'art. 111-ter co. 4 c.p.p. all'interno dell'applicativo;

Si comunichi ai magistrati, al personale amministrativo, ai Direttori, al Dirigente amministrativo, al Presidente del Tribunale, al Presidente del C.O.A. e al Consiglio Giudiziario.

Si comunichi, altresì, alla VII Commissione del CSM, al Direttore del DGSIA, alla S.T.O., al RID requirente del Distretto di Catanzaro e al Direttore del CISIA di Catanzaro.

Catanzaro, 22.01.2026

Il Procuratore della Repubblica

Dott. Salvatore Maria Curcio

